CAMERA DEI DEPUTATI N. 1008

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, NAPOLI

Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica

Presentata il 17 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, all'articolo 9, numero 2, afferma: « La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado ».

L'intesa del 14 dicembre 1985 fra il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della pubblica istruzione (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, cui si è data esecuzione col punto 2.5) recita: « L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale (...). L'ordinario diocesano (...) propone i nominativi delle persone ritenute idonee in possesso di titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4 ».

Inoltre, nel punto 2.7, testualmente è affermato: « Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti

ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento (...) ».

C'è da aggiungere la sentenza della Corte costituzionale, emessa in data 13 gennaio 1991, sull'eccezione di incostituzionalità sollevata dal pretore di San Giovanni Valdarno (Firenze), il quale, in data 6 novembre 1990, aveva emanato un provvedimento « urgente e provvisorio » che autorizzava una coppia di genitori a far allontanare da una scuola media di primo grado il proprio figlio, non avvalentesi dell'ora di religione cattolica.

Nella sentenza della Corte costituzionale del 18 maggio 1989, n. 203, tra l'altro, erano stati confermati i seguenti punti:

a) la dichiarata legittimità costituzionale dell'articolo 9 del Protocollo addizionale del Concordato;

b) la pari dignità culturale e formativa dell'insegnamento della religione cattolica, rispetto ad ogni altra disciplina scolastica;

c) la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica, anche oraria, nella scuola, secondo criteri comuni alle altre discipline e il suo inserimento nel progetto educativo della scuola, nella programmazione didattica e curriculare;

d) la conseguente posizione giuridica del docente di religione cattolica che, essendo insegnante di una disciplina scolastica a tutti gli effetti, « obbligatoria » per chi se ne avvale, deve essere messo in grado di svolgere il suo servizio alla pari degli altri docenti.

Tutto ciò premesso, appare evidente l'esigenza di regolamentare una materia che ancora vive di ambiguità sotto il profilo legislativo. Dopo oltre 60 anni di insegnamento religioso concordatario (*ex-lege* 5 giugno 1930, n. 824) e ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione italiana (« la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni »), rimane assurda la posizione « precaria » e l'assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione cattolica, pur riconosciuti idonei (cioè abilitati all'insegnamento) per una disciplina di cui pure si enuncia la pari dignità con le altre discipline scolastiche.

Il servizio dei docenti di religione nella scuola non è e non deve essere considerato come « di parte », ma come proponibile a tutti gli studenti della scuola italiana.

La Repubblica italiana riconosce, infatti, il valore della cultura religiosa; riconosce, altresì, che « i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano ».

D'altronde, allo stato attuale, non risulta alcun disconoscimento della cultura religiosa né alcuna rinunzia a tale patrimonio storico.

Gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica costituiscono più del 90 per cento del totale dei frequentanti la scuola italiana.

Questo è un dato che, ben compreso e valutato, può eliminare pregiudizi e incomprensioni.

L'insegnamento della religione cattolica non si configura come « catechesi » e neppure come « l'ora dei cattolici » e non richiede a chi se ne avvale di condividere scelte religiose e visioni del mondo.

L'insegnamento della religione cattolica costituisce una disciplina curriculare, capace di esprimere sempre meglio le sue potenzialità a sostegno della crescita culturale degli studenti e quale progetto educativo pienamente conforme alle finalità della scuola, avente a fondamento non solo il Concordato, ma anche la stessa natura dello Stato democratico italiano, laico e pluralista.

Insieme con la presente proposta di legge, concernente lo stato giuridico dei docenti di religione, occorrerà predisporre una specifica disposizione sull'ora alternativa per la costituzione di uno spazio culturale di pari dignità rispetto all'insegnamento della religione cattolica, per coloro che non se ne avvalgono, perché si superi l'attuale fase dell'ora « del nulla », in mancanza di una proposta di spessore giuridico

adeguato da parte della scuola e dello Stato.

In conseguenza di quanto esposto, la presente proposta di legge prevede che la Repubblica italiana possa garantire a quanti non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica un insegnamento di « cultura religiosa », di cui si assuma la piena e diretta responsabilità, definendone contenuti e modalità.

Onorevoli colleghi, vogliamo avanzare la speranza che per i docenti di religione cattolica, portatori di un lavoro prezioso, per i valori culturali ed educativi che trasmettono e testimoniano, venga adeguatamente riconosciuto uno stato giuridico attraverso uno specifico atto legislativo, con l'augurio che il Parlamento sappia e voglia trovare convergenze necessarie per giungere all'approvazione di tale atto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, autorizza i provveditori agli studi a predisporre, d'intesa con l'ordinario diocesano, gli elenchi dei docenti di religione cattolica per ciascuna provincia.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono specificati i titoli ed i requisiti, le eventuali prove richieste, nonché i criteri per formare le graduatorie partitamente per la scuola materna, elementare, media secondaria e superiore.

ART. 2.

1. I provveditori agli studi, nei termini indicati nel decreto di cui all'articolo 1, trasmettono le graduatorie al Ministro della pubblica istruzione che provvede, con proprio decreto, alla nomina dei singoli docenti ed alla loro destinazione.

ART. 3.

1. Ciascun docente immesso nei ruoli gode, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, del trattamento economico e dello stato giuridico spettante al personale docente di ruolo nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.

ART. 4.

1. In caso di riduzione d'orario, i docenti di ruolo di religione cattolica completano l'orario di cattedra restando a disposizione della scuola per attività didattiche e parascolastiche.

ART. 5.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, gli insegnanti di cui alla presente legge decadono dall'impiego qualora perdano l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha riconosciuta.

ART. 6.

1. Per i posti non coperti dai docenti di religione cattolica appartenenti agli elenchi provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede mediante incarico annuale del provveditore agli studi da conferire secondo la particolare normativa vigente in materia di nomina degli insegnanti di religione cattolica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1008
Lire 500